

AZIENDA USL UMBRIA 1
Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) PER LA REALIZZAZIONE DELL'HOSPICE PEDIATRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ASSISI (PG), NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE "OSPEDALE TERRITORIO SENZA DOLORE"

CIG BCBF00C31D
CUP F74E26000100005

*** **

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito, "Codice dei Contratti").

L'anno duemilaventisei (2026) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

_____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente f.f. della U.O.C. Progettazione, Manutenzione e Patrimonio, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante"

E

_____ legale rappresentante della società YAC srl (con sede in Bologna, P.IVA 02509200412) nel presente atto denominato semplicemente "Professionista incaricato".

PREMESSO che

- ✓ l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce le Cure Palliative Pediatriche (CPP) come "l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e che comprende il supporto attivo alla famiglia" [*Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children, World Health Organization (WHO) – International Association on the Study of Pain (IASP), 1998*];
- ✓ la Legge 15 marzo 2010, n. 38 sancisce la tutela del diritto fondamentale del malato all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; tra le sue disposizioni cardine, la normativa impone l'istituzione di una rete strutturata di cure palliative pediatriche (CPP), riconoscendo specifica tutela e attenzione clinica, relazionale ed etica ai bisogni peculiari del paziente pediatrico affetto da una malattia inguaribile ad alta complessità assistenziale e del suo nucleo familiare e che, per la sua peculiarità rende opportuna una riflessione specifica sul tema;
- ✓ il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), in merito alle cure palliative pediatriche, con il documento del 10/07/2025 "*Cure palliative pediatriche*:"

una urgenza” affronta sia aspetti clinici che etici, organizzativi e culturali, con l'obiettivo di

- promuovere una maggiore attenzione e sviluppo delle CPP in Italia, le quali richiedono approcci clinici, etici e organizzativi specifici, sia da un punto di vista organizzativo che formativo e informativo, tenuto conto della vulnerabilità dei minori;
- proporre linee di intervento mirate, ponendo al centro la dignità, l'autonomia e il miglior interesse del minore;
- ✓ nel contesto regionale umbro, a fronte della presenza consolidata di strutture dedicate agli adulti, si registra l'assenza di una struttura dedicata alle cure palliative pediatriche in grado di rispondere, quando necessario, con brevi ricoveri nel caso in cui la gestione domiciliare per motivi diversi diventi difficoltosa o impossibile;
- ✓ la letteratura scientifica e l'esperienza clinica dimostrano che non può esistere una rete di cure palliative pediatriche pienamente efficace e conforme agli standard assistenziali senza la presenza fisica e funzionale di un hospice pediatrico, tenuto conto che tale struttura rappresenta l'anello di congiunzione indispensabile per la gestione dei casi complessi, il sollievo temporaneo delle famiglie (respite care) e il fine vita in ambiente protetto;
- ✓ pertanto, in questa prospettiva, con l'articolo 7 della LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2026, n. 1, si è voluto prevedere formalmente l'inserimento dell'hospice pediatrico nella rete regionale delle cure palliative pediatriche, come progetto concepito quale *“opera-segno”* dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, quale progetto di alto valore etico e sociale destinato ai minori affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie;
- ✓ l'elevata rilevanza strategica, clinica e sociale dell'intervento, **rende opportuna** la collocazione presso la struttura ospedaliera di Assisi e sarà destinato ad assicurare, nell’ambito della rete regionale, percorsi assistenziali integrati, continuativi e multidisciplinari in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale, a garanzia dell’erogazione dei LEA e secondo gli indirizzi definiti dal Piano socio sanitario regionale e da ulteriori atti di programmazione regionale;
- ✓ ai sensi e nel rispetto dell'art. 41, comma 3, primo periodo, e dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della necessità di predisporre il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), atto propedeutico e fondamentale redatto a cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), con il quale vengono definite, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione; difatti il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione";

la peculiare complessità tecnico-specialistica dell'intervento e la contingente carenza di professionalità interne all'organico aziendale in possesso di adeguata esperienza in tale ambito, rende indispensabile l'esternalizzazione delle attività di supporto tecnico-specialistico propedeutiche e funzionali alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione dell'Hospice Pediatrico nell'ambito del progetto sperimentale *“Ospedale Territorio senza dolore”*;

- ✓ il professionista esterno incaricato dovrà svolgere tutte le attività conoscitive, analitiche e programmatiche necessarie a definire le caratteristiche quadro dell'opera che, nello specifico, comprenderanno sostanzialmente quanto segue:
 - Analisi dello stato di fatto e dei vincoli: raccolta di dati, rilievi preliminari, verifiche urbanistiche, edilizie, ambientali e impiantistiche sull'immobile individuato per la sperimentazione;
 - Definizione dei bisogni assistenziali: traduzione dei requisiti sanitari e organizzativi della struttura (posti letto, spazi per i familiari, aree ludico-terapeutiche, ambulatori) in parametri dimensionali e tecnici preliminari, specifici per l'età pediatrica;
 - Prime indicazioni di fattibilità: definizione delle alternative progettuali d'inserimento, stima sommaria dei costi di realizzazione dell'opera e cronoprogramma di massima delle successive fasi di progettazione ed esecuzione;
 - Supporto alla stesura del DIP: Redazione di relazioni tecniche, tabelle dei fabbisogni e dei requisiti prestazionali, ed elaborati grafici preliminari (es. schemi di layout distributivo e flussi sanitari) che costituiranno la struttura portante del Documento di Indirizzo alla Progettazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- ✓ le funzioni di Responsabile Unico di Progetto e di Responsabile del progetto (RUP ed RP) ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 sono svolte dalla Dott.ssa Ing. Federica Modesti, Dirigente *f.f.* della scrivente U.O.C., sulla scorta della Delibera n. 1451 del 19/12/2024;
- ✓ le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) sono svolte dal RUP medesimo, ai sensi dell'art. 114, c.7, del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ✓ con Delibera _____ si è disposto di affidare l'incarico professionale esterno delle attività di supporto tecnico-specialistico propedeutiche alla redazione del documento di indirizzo alla progettazione (dip) per la realizzazione dell'hospice pediatrico presso lo stabilimento ospedaliero di assisi (pg), nell'ambito del progetto sperimentale "Ospedale Territorio senza dolore", per l'importo di € 10.942,66, oltre IVA ed è stato approvato il presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico professionale prevede l'espletamento delle attività di supporto tecnico-specialistico propedeutiche alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione dell'Hospice Pediatrico nell'ambito del progetto sperimentale "Ospedale Territorio senza dolore" da realizzare presso lo stabilimento ospedaliero di Assisi (PG).
2. Il professionista incaricato dovrà svolgere tutte le attività conoscitive, analitiche e programmatiche necessarie a definire le caratteristiche quadro dell'opera. Nello specifico, le prestazioni comprenderanno sostanzialmente:

- approfondimento dello stato di fatto e dei principali vincoli incidenti sull'immobile interessato dall'intervento, sulla base della documentazione disponibile e degli eventuali rilievi preliminari necessari;
 - supporto all'analisi dei bisogni assistenziali e organizzativi propri di un Hospice pediatrico e alla loro traduzione in requisiti funzionali e dimensionali preliminari, con particolare riferimento agli spazi destinati ai pazienti, ai familiari e alle attività assistenziali e ludico-terapeutiche;
 - elaborazione di contributi tecnici per la valutazione delle possibili soluzioni di inserimento funzionale dell'intervento nella struttura esistente;
 - supporto alla definizione preliminare dei fabbisogni, dei requisiti prestazionali, della stima sommaria dei costi e della programmazione temporale delle successive fasi di progettazione e realizzazione;
 - predisposizione, su indicazione e sotto il coordinamento del RUP, di elaborati tecnici, schemi funzionali e grafici preliminari utili alla successiva predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione;
3. Il Professionista incaricato dovrà collaborare con il Responsabile del Progetto, che provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche.
 4. Resta inteso che, in qualsiasi momento, spetta al Responsabile del progetto segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico; ove tali carenze siano suscettibili di compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la USL Umbria 1 potrà proporre la risoluzione in danno del presente contratto.

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Professionista incaricato dovrà assumere a proprio carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento dell'incarico, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dall'Azienda sanitaria.
2. Con il conferimento dell'incarico il "Professionista incaricato" assume l'onere di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla direzione lavori che sarà espletata nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni normative, nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del progetto.
3. Con il conferimento dell'incarico il "Professionista incaricato" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., L.R. 3/2010, altre disposizioni nazionali e regionali in materia).
4. Il Professionista incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del progetto, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista medesimo durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.
5. Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici)

ART. 3 - QUADRO NORMATIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista incaricato resta obbligato:
 - Alla osservanza delle norme contenute nel D. lgs 36/2023 e s.m.i., delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del c.c., nonché della deontologia professionale;
 - Eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA

1. l'Azienda sanitaria s'impegna a fornire in tempo utile ogni dato, informazione o documento in proprio possesso, necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico.

ART. 5 - FACOLTA' DELL'ENTE– ACCETTAZIONE INCARICO

1. Nell'accettare l'incarico il Professionista incaricato dichiara:
 - di aver valutato adeguatamente quanto da realizzare in relazione all'offerta;
 - di aver visionato la documentazione e di accettarne prescrizioni, condizioni ed oneri.
2. E' ammessa la sospensione dell'attività, ordinata dal Responsabile del progetto, in casi particolari che impediscano la realizzazione dell'attività stessa, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione.
3. Le parti riconoscono che l'intervento oggetto del presente affidamento riveste particolare interesse pubblico sotto il profilo sanitario, sociale e territoriale, configurandosi quale iniziativa strategica per il potenziamento dell'assistenza pediatrica specialistica e delle cure palliative pediatriche nella Regione Umbria.
4. Il Professionista si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante secondo principi di leale cooperazione istituzionale, perseguendo il massimo livello qualitativo delle prestazioni affidate.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo a base di gara per le prestazioni di cui al presente disciplinare è costituito dal compenso offerto in sede di affidamento.
2. L'importo contrattuale "a corpo" per la realizzazione dei servizi di elaborazione della documentazione in oggetto è pari ad € 10.942,66 e sarà corrisposto nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti aziendali, con le seguenti modalità:
 - 50% al completamento delle attività relative alla Fase 1, successivamente alla trasmissione della documentazione afferente alla relativa fase;
 - 50% al completamento delle attività relative alla Fase 2, successivamente alla trasmissione della documentazione afferente alla relativa fase.
3. Il corrispettivo come sopra calcolato deve essere maggiorato dell'IVA nelle

aliquote di legge.

4. Tutti i pagamenti a favore del Professionista incaricato saranno effettuati mediante bonifico su c/c dedicato, il quale dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante entro sette giorni dall'affidamento dell'incarico, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c medesimo. Il Professionista incaricato si obbliga a comunicare alla USL ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporterà i seguenti codici **CUP F74E26000100005 CIG BCBF00C31D** e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

ART. 7 - TEMPO CONTRATTUALE

1. Le attività saranno espletate in due fasi:
 - Fase 1: Pianificazione ed impostazione briefing di progetto,
 - Fase 2: Elaborazione del progetto e restituzione elaborati definitivi.
2. Il completamento della prima fase dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla consegna in via d'urgenza.
3. Il completamento della seconda fase dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2027.

ART. 8 – PENALI

1. In caso di ritardo nella prestazione, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 9– RECESSO

1. L'Azienda sanitaria, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice civile, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e ciò ancora prima dei termini convenzionali di cui al precedente art. 8. Al Professionista incaricato sarà in tal caso dovuto un compenso proporzionale alla prestazione già eseguita sempre che essa sia utile e correttamente eseguita.

ART. 10 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. Il contraente è tenuto ad osservare, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

ART. 11- SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista incaricato.
3. Qualora il Professionista incaricato intendesse avvalersi dell'istituto del subappalto per le attività consentite, dovrà formulare richiesta di autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. Il Professionista incaricato è responsabile della perfetta rispondenza della prestazione con quanto stabilito in contratto, dei termini previsti nei provvedimenti per la concessione del contributo stanziato per finanziare l'intervento, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Stazione appaltante/RUP.
2. Dovrà redigere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non fornito a regola d'arte.
3. Il Professionista incaricato è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.
4. Il Professionista solleva comunque la Stazione appaltante da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Stazione appaltante viene dichiarata completamente estranea.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.
2. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
3. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento della progettazione comporti un'applicazione della penale di ammontare superiore al 10% del corrispettivo. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla S.A. medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al

risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della SA in conseguenza dell'inadempimento.

4. La S.A. si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.
5. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della S.A. in conseguenza dell'inadempimento.
6. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista in uno dei seguenti casi:
 - ✓ revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - ✓ perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - ✓ applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - ✓ violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - ✓ accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - ✓ accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
 - ✓ accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza.

ART. 14 – INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.
2. Il professionista titolare delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
3. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 15 ASSENZA CONFLITTO INTERESSI

1. Ai fini dell'art. 53, comma 14 del decreto legislativo n. 165/2001, il professionista dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del presente contratto.

2. Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Professionista incaricato, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
2. In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto verrà immediatamente risolto.
3. In applicazione della stessa legge, il Professionista incaricato è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle ditte coinvolte alla realizzazione dell'incarico.
4. Il Professionista incaricato deve indicare il c/c dedicato, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c.
5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a operare sul c/c deve essere tempestivamente notificata alla Azienda sanitaria.

ARTICOLO 17– CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Professionista incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dalla ASL con Delibera del D.G. n. 921 del 27/10/2014, presente alla pagina web <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>
2. Il concorrente si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.
3. La violazione degli obblighi dei suddetti codici può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18- PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 approvato con Delibera del D.G. n. 100/2017, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva della USL che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico. Tutti gli studi, le analisi, gli elaborati, i modelli, i dati, le relazioni, gli schemi funzionali, gli elaborati grafici e ogni ulteriore documento prodotto nell'ambito dell'incarico divengono di esclusiva proprietà dell'Azienda USL Umbria 1, che ne acquisisce pie-

no diritto di utilizzo, riproduzione, modifica e divulgazione istituzionale senza limitazioni territoriali o temporali.

2. Il Professionista riconosce che gli elaborati costituiscono strumenti funzionali alla realizzazione di un'opera pubblica di rilevante interesse sanitario e sociale e rinuncia a qualsiasi pretesa economica ulteriore rispetto al corrispettivo contrattualmente pattuito.

ART. 20 – PROROGHE AI TERMINI

1. Il Responsabile del progetto potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili al Professionista incaricato.
2. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ART. 21 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al rispetto del contratto che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria ed il Foro competente è quello di Perugia. E' in ogni caso esclusa la facoltà di ricorrere all'arbitrato.
2. La pendenza di un eventuale giudizio non esimerà in alcun caso il Professionista incaricato dagli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA RICHIAMATA

1. Fanno parte del contratto le seguenti norme e documenti, anche se non materialmente allegati:
 - Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - L.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
 - L.R. 5/2010 e s.m.i.;
 - L.R. 1/2026;
 - Tutta la documentazione di gara;
 - Offerta economica dell'aggiudicatario;
 - Delibera di aggiudicazione della Stazione appaltante;
 - Per quanto compatibile con il presente contratto, il Professionista incaricato è soggetto all'osservanza delle seguenti norme, alle quali si rinvia:
 - Normativa sui contratti pubblici;
 - Normativa sulla sicurezza;
 - Codice Civile;
 - Norme tecniche di settore;
 - Altra normativa applicabile al presente servizio

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del Professionista incaricato.
2. Il Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 18 co. 10 - allegato I.4 - è esente dalle spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'incarico.
3. Le parti convengono che il presente atto venga registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986 n. 131.

La presente scrittura privata è composta da n. ____ pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott.ssa Ing. _____ (firmato digitalmente*)

Dott. Ing. _____ (firmato digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., vengono espressamente sottoscritti i seguenti articoli di contratto: art. 7 "Corrispettivo e modalità di pagamento"; art. 8 " Penali"; art. 9 "Recesso", art. 21 " Controversie".

Dott. Ing. _____ (firmato digitalmente*)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e il Professionista di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Professionista accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Professionista in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.

4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare

7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo

del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà

il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
IL PROFESSIONISTA

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all'attività, tra l'Azienda USL Umbria 1 e IL PROFESSIONISTA.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Documento allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 adottato con Delibera n. 0000119 del 31/01/2025.

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.